



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto

Revocatoria ordinaria -
Presupposti – Fattispecie

Luigi Alessandro Scarano	- Presidente -	
Emilio Iannello	- Consigliere Rel. -	R.G.N. 13357/2020
Pasquale Gianniti	- Consigliere -	
Anna Moscarini	- Consigliere -	Cron.
Marilena Gorgoni	- Consigliere -	CC – 15/09/2023

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13357/2020 R.G. proposto da

Marcello e Anna, in proprio e quali legali
rappresentanti della figlia minore Azzurra, nonché da
Susanna e Manuel, rappresentati e difesi dall'Avv.

;

- *ricorrenti* -

contro



Purple Spv S.r.l., e per essa quale procuratrice/mandataria Cerved Credit Management S.p.a., rappresentata e difesa da

;
- *controricorrente*-

e nei confronti di

Unione Banche Italiane S.p.a., Banca Popolare di Bari Soc. Coop. a r.l.
(già Centro Attività Finanziarie S.p.a.), Antonio;

- *intimati*-

avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, n. 73/2020, depositata il 15 gennaio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2023 dal Consigliere Emilio Iannello.

FATTI DI CAUSA

1. La Banca delle Marche S.p.a. convenne in giudizio, nel 2013, davanti al Tribunale di Pescara, Marcello e Anna, in proprio e nella qualità di titolari della responsabilità genitoriale sui minori Susanna, Manuel e Azzurra e dell'usufrutto sui beni degli stessi, nonché Antonio, chiedendo dichiararsi inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., l'atto con il quale, in data 5 ottobre 2011, quest'ultimo aveva venduto ai suddetti minori la proprietà dell'immobile sito in Comune di Città Sant'Angelo (PE), consistente in un appezzamento di terreno edificabile, della superficie complessiva di mq. 1.003.

Instaurato il contraddittorio, nel processo spiegarono intervento altri istituti di credito (Cassa di risparmio di Chieti, Cassa di risparmio



di Pescara e Banca Popolare di Ancona) per ottenere analogha declaratoria a tutela conservativa della garanzia patrimoniale dei crediti a loro volta vantati nei confronti del

Con sentenza n. 199/2018 del 15 febbraio 2018 il Tribunale rigettò le domande tutte, avendo ritenuto mancare la prova della *scientia damni* in capo agli acquirenti.

2. Pronunciando — nella contumacia di Manuel e della C.A.F. S.p.a. (subentrata a Caripe) — sui contrapposti gravami proposti, in via principale, dalla Purple SPV S.r.l., nella qualità di cessionaria dei crediti vantati dalla Cassa di Risparmio di Chieti e dalla Banca delle Marche, e, in via incidentale, da Antonio (che deduceva l'inammissibilità dell'intervento spiegato in primo grado dagli istituti diversi da Banca delle Marche, per non essere state a lui notificati le relative comparse, come era invece necessario essendo in quella sede egli rimasto contumace) e dalla Unione Banche italiane S.p.a., già Banca Popolare di Ancona S.p.a. (che si doleva della mancata considerazione del suo intervento da parte del primo giudice), la Corte d'appello di L'Aquila, in totale riforma della decisione di primo grado, ha così statuito:

«dichiara, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da Antonio, la nullità della sentenza di primo grado per omessa notifica allo stesso degli atti di intervento proposti dall'allora Banca Caripe e Carichieti;

«accoglie l'appello proposto da Purple Spv S.r.l. (già Banca delle Marche e Carichieti) nonché da Ubi S.p.a. (già Banca Popolare di Ancona) e per l'effetto accerta e dichiara l'inefficacia nei loro confronti dell'atto pubblico di compravendita del 5 ottobre 2011 avente ad oggetto l'acquisto della nuda proprietà da parte dei germani Azzurra, Manuel e Susanna dell'immobile sito in Città S. Angelo ed identificato in catasto al fg. 15 p.lla 788 e p.lla 789;

«condanna i soli e Anna in solido fra di loro alla



territoriale accolto l'appello incidentale proposto dalla Unione Banche Italiane S.p.a., invece di dichiararlo inammissibile per non aver parte appellante «provveduto a notificare e tantomeno a produrre in giudizio l'avvenuta notifica della propria comparsa di costituzione personalmente a Manuel appellato contumace, come disposto con ordinanza del 30 aprile 2019».

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., «violazione dell'art. 324 c.p.c. in rapporto agli artt. 327, 333 e 343 c.p.c., ovvero *error in procedendo* con conseguente nullità della sentenza nei confronti di UBI Banca S.p.a. (già Banca Popolare di Ancona S.p.a.) per avere la Corte d'Appello ritenuto ammissibile il gravame di UBI Banca, benché proposto dopo lo spirare del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, con conseguente violazione del giudicato formale perfezionatosi».

3. Il motivo -osservante degli oneri di specifica indicazione degli atti richiamati e di rilievo preliminare e assorbente rispetto al primo- è fondato.

Dall'esame degli atti del giudizio di appello, cui questa Corte ha accesso diretto trattandosi di fatto del processo, risulta che entrambe le comparse di costituzione di U.B.I. S.p.a. nei due giudizi di appello (rispettivamente iscritti ai nn. 436 e 437 del 2018 e successivamente riuniti) sono state redatte in data 30 ottobre 2018 e quindi depositate telematicamente, in data certamente successiva alla scadenza del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 327 c.p.c.: scadenza maturata – essendo stata la sentenza di primo grado pubblicata il 15 febbraio 2018 e considerata la sospensione dei termini per il periodo feriale – il 17 settembre 2018.

Incomprensibile, oltre che comunque inconferente, la seguente motivazione addotta in sentenza a giustificazione del convincimento opposto: «la parte (ossia U.B.I. S.p.a.) ha prodotto ricevuta attestante



il deposito presso la Cancelleria della Corte di appello della comparsa in data 30 novembre 2018 e quindi tempestivamente». Presumibilmente si alludeva in realtà alla data del 30 ottobre (non novembre) del 2018, ma in ogni caso, se, come sembra, la data cui si fa riferimento è proprio quella del deposito telematico delle comparse, è certamente erronea la valutazione di tempestività ad esso correlata, trattandosi di giudizio introdotto in primo grado nel 2013 e quindi soggetto al nuovo testo dell'art. 327 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46, comma 17, legge 18 giugno 2009, n. 69, tale per cui, come detto, il termine semestrale di impugnazione era ormai venuto a scadere il 17 settembre 2018.

Né, pur trattandosi di appello tardivo, la sua ammissibilità potrebbe predicarsi ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ. operando le forme e i termini stabiliti da questa norma esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, ossia per quella proveniente dalla parte "contro" la quale è stata proposta l'impugnazione principale, o per quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U. n. 23903 del 29/10/2020), quale non può certamente considerarsi U.B.I. S.p.a. rispetto all'appello proposto da altri istituti di credito.

4. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 354 ovvero dell'art. 159 cod. proc. civ., in ogni caso *error in procedendo* e conseguente nullità della sentenza nei confronti degli intervenuti nel processo di primo grado nella parte in cui la Corte d'Appello, accogliendo l'eccezione di inammissibilità degli interventi in primo grado per mancata notifica al contumace, ha ritenuto, non essendo applicabili gli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., che la causa dovesse essere decisa nel merito secondo le regole generali, interpretando la locuzione nel senso (errato) che l'annullamento della sentenza di primo grado comporterebbe comunque l'esame nel merito



delle risultanze processuali acquisite irregolarmente al di fuori del contraddittorio» (così testualmente in ricorso, pagg. 14-15).

In tal modo — osservano — l'irregolarità nello svolgimento del processo sarebbe del tutto priva di conseguenze con compromissione dei diritti e delle facoltà processuali della parte pretermessa, laddove la mancata notifica dell'intervento avrebbe dovuto condurre al rigetto, nel merito, delle domande degli intervenienti, perché prive di valida documentazione, la cui acquisizione in istruttoria presuppone la preventiva instaurazione del contraddittorio.

Sotto altro profilo rilevano che la produzione di documenti da parte delle intervenute, non effettuato regolarmente in primo grado, non era stata richiesta nei motivi di gravame e, pertanto, non ne poteva essere consentita l'acquisizione in appello.

4.1. Il motivo è inammissibile, con riferimento ad entrambe le censure in esso distinguibili.

4.1.1. La prima lo è ai sensi dell'art. 360-*bis* n. 1 cod. proc. civ..

La Corte d'appello ha, infatti, deciso la questione di diritto posta al suo esame in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa.

Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, invero, il giudice d'appello, che rilevi la nullità della statuizione della sentenza di primo grado, che ha pronunciato su domande nuove (o riconvenzionali) non notificate personalmente al contumace ex art. 292 cod. proc. civ., deve decidere nel merito dopo aver dichiarato tale nullità e non rimettere la causa al primo giudice, attesa la tassatività delle cause di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., insuscettibili di applicazione analogica, giacché il vizio determinato dalla violazione del citato art. 292 non consente la pronuncia della nullità con omissione dell'esame del merito, non trattandosi di nullità assoluta ma relativa, cui va applicato il principio dell'assorbimento delle



nullità nei motivi di gravame.

È stato, infatti, precisato che la nullità della notificazione della citazione introduttiva (prevista dall'art. 354 cod. proc. civ.) si distingue da quella che si verifica nell'ipotesi *de qua*, poiché la contumacia del convenuto suppone una valida costituzione del rapporto processuale; né può essere utilmente invocato il principio del doppio grado di giurisdizione, dacché questo non è costituzionalmente garantito (Cass. n. 5907 del 2006; n. 7057 del 2002; n. 2918 del 2001; n. 7436 del 1996; n. 3037 del 1995).

Si trae, peraltro, da tale principio ulteriore rilievo di inammissibilità della censura.

Se, come detto, secondo pacifica acquisizione, la nullità conseguente alla mancata notifica dell'atto di intervento ha carattere relativo, potendo essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi o da lui fatta valere con uno specifico motivo d'impugnazione della sentenza, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice (v. Cass. 17/06/2010, n. 14625; 31/03/2010, n. 7790), ne discende anche che l'eventuale errore del giudice d'appello nel trarne le conseguenze processuali potrebbe essere fatto valere solo dalla parte diretta interessata — nella specie il _____ che invece non ha impugnato la sentenza d'appello — e non dalle altre parti, ancorché litisconsorti, che nessun pregiudizio hanno subito dal detto ipotizzato errore.

4.1.2. La seconda censura è poi inammissibile per la sua assoluta genericità, apprezzabile *a fortiori* anche in relazione agli oneri di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 2 cod. proc. civ., avendo i ricorrenti ommesso di specificare in alcun modo quali documenti non sarebbero stati regolarmente prodotti nel giudizio di primo grado (né quale fosse tale irregolarità) e poi sarebbero stati invece inammissibilmente prodotti in appello e posti a fondamento della decisione.

5. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento



all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., «falsa applicazione e/o violazione degli artt. 345, primo comma, 342 e 112 c.p.c., in relazione agli artt. 2729 e 2697 c.c., con conseguente *error in procedendo* e nullità della sentenza» per avere la Corte d'appello accolto le domande di revocatoria di Purple, sulla base di un fatto allegato per la prima volta in appello: fatto, *in thesi*, rappresentato dalla iscrizione, sul terreno oggetto dell'atto revocando, da parte della Banca Popolare di Ancona, di una ipoteca per € 300.000 e valorizzato nella sentenza d'appello per desumerne la «palese inferiorità» del prezzo corrisposto dagli odierni ricorrenti per l'acquisito dell'immobile, e quindi per ritenerne provata la *scientia damni*.

Secondo i ricorrenti è, al riguardo, irrilevante che i dati dell'ipoteca fossero sommariamente enunciati nell'atto di compravendita ritualmente acquisito agli atti (segnatamente all'art. 3 dove si dà atto dell'intervenuta cancellazione dell'ipoteca al precipuo fine di completare la dichiarazione di garanzia per l'evizione resa dal venditore) dal momento che Banca Marche non aveva mai chiarito nei termini di rito di volersi avvalere del rogito per dare la prova del fatto indiziario.

5.1. La censura è manifestamente infondata.

Dal punto di vista delle allegazioni di parte attrice l'iscrizione ipotecaria cui si fa riferimento in ricorso e la sua collocazione temporale integravano non il fatto principale posto a fondamento della domanda (questo essendo rappresentato dal pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alla garanzia patrimoniale dei crediti vantati dalle banche e dalla esistenza dei presupposti per la chiesta revocatoria), bensì un fatto secondario, dal quale desumere, in via deduttiva, la prova dell'esistenza della *scientia damni*, anche in capo agli acquirenti.

In tal senso, alla produzione del documento comprovante l'iscrizione di ipoteca non può assegnarsi il significato e l'effetto di veicolare un nuovo e diverso tema di indagine, né di ampliare i fatti



costitutivi posti a fondamento della domanda, ma solo quello, rispondente alle facoltà concesse alla parte, di supportare sul piano probatorio l'iniziale allegazione del fatto principale (cfr. Cass. n. 8525 del 06/05/2020).

Per lo stesso motivo è certamente da escludere che il richiamo di tali fatti nel giudizio di appello, ancorché per la prima volta, possa comportare violazione del divieto di nuove domande ex art. 345 cod. proc. civ., null'altro tale attività rappresentando se non la formulazione, certamente consentita, di argomentazioni difensive sulla base dei fatti e delle prove ritualmente acquisite in primo grado.

6. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., «falsa applicazione e/o violazione degli artt. 2901, 2729 e 2697 c.c., e degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per motivazione apparente per avere la Corte d'Appello accertato la *scientia damni* nel terzo acquirente applicando un principio controverso e relativo alle diverse fattispecie di vendita contestuale di una pluralità di beni alla stessa persona e di vendita tra coniugi, che consentono di ritenere *in re ipsa* il fatto che il terzo fosse a conoscenza della situazione debitoria del disponente; nonché per avere intrapreso un ragionamento presuntivo a partire: a) da un fatto neutro quale la mera conoscenza tra le parti (vicini-confinanti) prima della sottoscrizione dell'atto di compravendita; b) da un fatto ipotizzato quale il (maggior) valore di mercato che il terreno compravenduto avrebbe avuto nel 2011, a sua volta desunto presuntivamente da un fatto privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (la somma presa per un'ipoteca volontaria iscritta nove anni prima) con conseguente applicazione di una *praesumptio de praesumpto* e motivazione apparente su un fatto dissonante (l'esistenza documentata di una perizia giurata di stima in base alla quale venne determinato il prezzo della compravendita revocata)» (questa, testualmente, la sintesi che ne è fatta in ricorso a pag. 3).



6.1. Il motivo è infondato.

In disparte il rilievo della palese sovrapposizione, in rubrica, di prospettazioni censorie eterogenee e incompatibili, il cui intreccio non può dirsi dipanato dalla successiva prolissa e confusa illustrazione della doglianza (cfr. Cass. 10/02/2017, n. 3554), varrà osservare che:

a) la motivazione addotta in sentenza è perfettamente comprensibile ed è ben lungi dal non rispettare il «minimo costituzionale» in presenza del quale non è ammesso sindacato di legittimità sulla motivazione con la quale il giudice del merito dà conto della valutazione delle prove e, con essa, della operata ricognizione del fatto (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053-8054);

b) le considerazioni svolte dai giudici d'appello si muovono nel pieno rispetto dei principi che in materia sono da tempo acquisiti nella giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali, giova ricordare:

— quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, come nel caso all'esame, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore; la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. 30/12/2014, n. 27546; Cass.17/08/2011, n. 17327 e Cass. 11/02/2005, n. 2748);

— perché sia considerato ricorrente l'estremo soggettivo basterà provare che il terzo sia stato genericamente consapevole del fatto che, attraverso l'atto stesso, il debitore diminuiva la sua sostanza patrimoniale, mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni dei creditori complessivamente considerati (Cass. n. 3676 del 2011), non rendendosi necessaria la specifica conoscenza del credito per la cui tutela la revocatoria viene proposta (Cass. n. 10623 del 2010), né la



collusione tra il debitore ed il terzo, né la conoscenza in capo al terzo dello stato di insolvenza del debitore (Cass. n. 1068 del 2007; n. 3470 del 2007; n. 11518 del 1995);

– il ragionamento presuntivo può validamente basarsi anche sulla sperequazione tra prezzo e valore di mercato del bene (Cass. n. 13404 del 2008);

– quanto alla consapevolezza richiesta in capo al terzo, è sufficiente l'ignoranza determinata da colpa grave (e non da colpa lieve), alla stregua delle circostanze oggettive e del criterio dell'*id quod plerumque accidit* (Cass. n. 1468 del 1979).

Nella specie, la Corte di merito ha congruamente motivato in relazione alla consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie in capo agli acquirenti, argomentando in via presuntiva essenzialmente sulla base dei seguenti elementi (v. sentenza impugnata, pag. 7):

i) valore attribuito al bene nell'atto revocando di compravendita (pari € 70.000), palesemente inferiore a quello di mercato, quale desumibile dalla circostanza che sullo stesso bene, meno di dieci anni prima, era stata iscritta ipoteca per un ammontare di € 300.000 a garanzia di un mutuo di € 200.000;

ii) pregressa conoscenza del _____ da parte dei coniugi _____ da essi ammessa in sede di interrogatorio formale.

Le critiche che a tale ragionamento presuntivo sono svolte in ricorso non superano il piano meramente fattuale e non riescono ad evidenziare alcuno degli *errores in iudicando* genericamente prospettati in rubrica.

In particolare, la denuncia di violazione dell'art. 2729 cod. civ. non rispetta i criteri e i requisiti al riguardo indicati, sulla falsariga di giurisprudenza precedente, da Cass. Sez. U. 24/01/2018, n. 1785, nei termini seguenti:

«la denuncia di violazione o di falsa applicazione della norma di



diritto di cui all'art. 2729 cod. civ. si può prospettare ... sotto i seguenti aspetti:

aa) il giudice di merito (ma è caso scolastico) contraddice il disposto dell'art. 2729 cod. civ., primo comma, affermando (e, quindi, facendone poi concreta applicazione) che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni (rectius: fatti), che non siano gravi, precise e concordanti: questo è un errore di diretta violazione della norma;

bb) il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, così sussumendo sotto la norma dell'art. 2729 cod. civ. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, giacché dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza.

Con riferimento a tale secondo profilo, si rileva che, com'è noto, la gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis), che esprime nient'altro — almeno secondo l'opinione preferibile — che la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B (non è condivisibile, invece, l'idea che vorrebbe sotteso alla "gravità" che l'inferenza presuntiva sia "certa").

La precisione esprime l'idea che l'inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti.



La concordanza esprime — almeno secondo l'opinione preferibile — un requisito del ragionamento presuntivo (cioè di una applicazione "non falsa" dell'art. 2729 cod. civ.), che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori considerati, volendo esprimere l'idea che, in tanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi.

Ebbene, quando il giudice di merito sussume erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concreti accertati che non sono invece rispondenti a quei caratteri, si deve senz'altro ritenere che il suo ragionamento sia censurabile alla stregua dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 3 e compete, dunque, alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta.

Essa può, pertanto, essere investita ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 3 dell'errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave una presunzione (cioè, un'inferenza) che non lo sia o sotto un profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi. La stessa cosa dicasi per il controllo della precisione e per quello della concordanza.

In base alle considerazioni svolte la deduzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ., suppone allora un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito — assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato — risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza.



Occorre, dunque, una preliminare attività di individuazione del ragionamento asseritamente irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmi compiuto dal giudice di merito e, quindi, è su di esso che la critica di c.d. falsa applicazione si deve innestare ed essa postula l'evidenziare in modo chiaro che quel ragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno o sotto tutti quei paradigmi.

Di contro la critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando invece si concreta o in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell'applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, primo comma (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali).

In questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. (falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ.), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti.

Terreno che, come le Sezioni Unite (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovo n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito ha ommesso l'esame di un fatto principale o secondario, che



avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell'omessa valutazione di una risultanza istruttoria».

Ebbene, nella specie, l'impostazione censoria è chiaramente orientata verso questo secondo versante argomentativo.

Si critica il valore presuntivo della pregressa conoscenza in ragione di una svalutazione intrinseca di tale dato fattuale, ridotto a mero rapporto di vicinato, del che però non si trae alcun riscontro in quanto accertato in sentenza, là dove il dato della pregressa conoscenza è riferito puramente e semplicemente in quanto ammesso dai coniugi

in sede di interrogatorio formale (in risposta al «terzo capitolo della seconda memoria istruttoria»), senza alcuna correlazione a meri rapporti di vicinato.

Si critica poi la valenza attribuita, quale indice di un ben più elevato valore di mercato del bene, alla esistenza di pregressa iscrizione ipotecaria per ben maggiore importo e a garanzia di credito molto elevato, ma anche in tal caso gli argomenti esposti (mancanza di prova specifica, distanza temporale dell'iscrizione ipotecaria, non sicura attendibilità e comunque non attualità della stima allora operata) rimangono sul piano della ricognizione fattuale degli elementi posti a base del ragionamento presuntivo ovvero della prospettazione di inferenza probabilistiche diverse ma non tali da escludere di per sé la plausibilità e validità di quelle addotte in sentenza, così sollecitandosi una mera rivalutazione del materiale istruttorio, inammissibile in questa sede.

Analogamente deve ovviamente dirsi anche dell'ulteriore argomento riferito alla stima del bene eseguita ai fini della autorizzazione del giudice tutelare, elemento che, secondo i ricorrenti, sarebbe stato indebitamente ritenuto in sentenza di valore probatorio



recessivo.

In tal modo la critica, nel suo complesso, si risolve in realtà nella prospettazione di una diversa ricostruzione della *quaestio facti* e si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. (falsa applicazione dell'art. 2729, comma primo, cod. civ.), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricognizione della fattispecie concreta ed alla ponderazione dell'efficacia dimostrativa dei vari elementi di prova acquisiti.

7. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione dell'art. 2704 cod. civ. per avere la Corte d'appello ritenuto l'esistenza di data certa circa la nascita dei crediti vantati dalle banche, anteriore all'atto da revocarsi, con la conseguenza che gli attori sono stati dispensati dal provare la dolosa preordinazione della vendita da parte degli acquirenti.

7.1. Il motivo è inammissibile, per la sua evidente consistenza meramente fattuale.

A fronte della esplicita affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui «contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati, il materiale documentale prodotto in atti è da ritenersi ampiamente idoneo (come peraltro argomentato anche dal primo giudice) ai fini della prova della sussistenza della pretesa creditoria vantata dagli istituti di credito ... trattandosi di contratti sottoscritti e recanti data certa», anche tale censura si risolve nella mera sollecitazione ad un riesame della *quaestio facti* attraverso l'esame del materiale istruttorio.

Giova rammentare che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che



motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione (Cass. nn. 16132 del 2005, 26048 del 2005, 20145 del 2005, 1108 del 2006, 10043 del 2006, 20100 del 2006, 21245 del 2006, 14752 del 2007, 3010 del 2012 e 16038 del 2013).

In altri termini, non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3 ma l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle.

Nella sentenza impugnata non c'è alcun passaggio nel quale venga affrontata la questione dei presupposti in presenza dei quali la data della scrittura privata possa considerarsi certa e computabile riguardo ai terzi ed inutilmente si andrebbero a ricercarvi affermazioni che evidenzino una erronea ricognizione della disposizione che tali presupposti stabilisce o una falsa applicazione della stessa alla fattispecie concreta.

Né i ricorrenti la individuano.

Essi piuttosto pongono delle mere questioni di fatto, attinenti cioè alla ricognizione concreta della fattispecie, della cui trattazione in appello peraltro non v'è traccia nella sentenza impugnata, per contestare l'esattezza del convincimento sul punto espresso, ma non già appunto in ragione di una erronea applicazione delle norme di diritto, quanto della valutazione del materiale istruttorio, del quale si richiede inammissibilmente il riesame in questa sede.

È appena il caso di soggiungere che il motivo è comunque inammissibile in quanto riferito al credito vantato da Caripe (poi CAF S.p.a.), anche per difetto di interesse, dal momento che la statuita



revocatoria non è pronunciata in favore di tale banca, il rigetto della cui domanda, in mancanza di gravame avverso la sentenza di primo grado, deve ritenersi passato in giudicato.

Il motivo inoltre può considerarsi assorbito in quanto riferito al credito vantato da Ubi S.p.a. (già Banca Popolare di Ancona) per effetto dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso.

8. Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano «violazione dell'art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c. e degli artt. 132, comma 1 n. 4 c.p.c. e 36 comma 2 n. 4 d. lgs n. 546/1992 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4) c.p.c. per mancanza di motivazione» (così testualmente in ricorso, pag. 35).

Lamentano che la Corte d'appello ha ritenuto erroneamente inconferente il fatto che il patrimonio del venditore non viene minimamente diminuito a seguito della vendita a revocarsi poiché il bene è stato venduto e non regalato, onde all'immobile si sono sostituiti i danari dati in corrispettivo della vendita.

8.1. Il motivo è manifestamente infondato.

Al di là della eccentrica intestazione della censura (tanto più in quanto evocante anche norma del processo tributario), la cui stessa illustrazione invero dimostra che la motivazione della sentenza sussiste ed è stata perfettamente compresa, con essa si intende, nella sostanza, chiaramente dedurre un presunto *error iuris* per avere la Corte d'appello ritenuto sussistente il presupposto dell'*eventus damni* a fronte di un atto che, comportando lo scambio tra il bene immobile compravenduto e il relativo prezzo, non avrebbe comportato una effettiva diminuzione del patrimonio del debitore.

Secondo pacifica acquisizione, invero, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (c.d. *eventus damni*) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio



che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito — qualità che può essere pregiudicata dalla sostituzione di beni facilmente aggredibili esecutivamente e non distraibili dal debitore (immobili) con beni distraibili (denaro) o non altrettanto facilmente aggredibili dai creditori — con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (v. *ex multis* Cass. n. 16221 del 18/06/2019; n. 19207 del 19/07/2018).

9. Con l'ottavo motivo i ricorrenti denunciano «violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. e degli artt. 132, comma 1 n. 4 c.p.c. e 36, comma 2 n. 4 d.lgs. n. 546/1992 in relazione all'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. per mancanza di motivazione e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 360, nn. 3) e 5), c.p.c. in relazione agli artt. 2901 e 2700 c.c., nonché insufficienza ed illogicità della motivazione e omesso esame di documenti decisivi».

Lamentano che la Corte di appello non ha tenuto conto del fatto che parte del prezzo di vendita era stata pagata ad una creditrice (Banca Pop. di Ancona) e non ha dato alcuna risposta al rilievo posto dagli appellati secondo cui tale pagamento rendeva la vendita non soggetta a revocatoria ai sensi del terzo comma dell'art. 2901 cod. civ..

9.1. Il motivo è manifestamente infondato.

In disparte, anche in tal caso, il rilievo della palese sovrapposizione, in rubrica, di prospettazioni censorie eterogenee e incompatibili, mette conto comunque rilevare che:

— non è predicabile alcun vizio di motivazione mancante o apparente, essendo la *ratio decidendi* spesa in sentenza chiaramente comprensibile con riferimento a tutti i temi dibattuti, compreso quello relativo all'estinzione, con una parte del prezzo, di una ipoteca iscritta a favore della Banca Popolare di Ancona: circostanza ritenuta



inconferente dai giudici *a quibus* sulla base del rilievo che «il pagamento della somma di € 26.135,90 è servito unicamente a liberare il bene da una ulteriore esposizione debitoria derivante da un mutuo acceso nel 2002 con Banca Popolare di Ancona ed a garanzia del quale era stata iscritta (risultando di fatto l'unica) ipoteca a favore del predetto istituto di credito»;

— nemmeno è configurabile un vizio di omesso esame in relazione alla circostanza indicata, in quanto espressamente considerata in sentenza e, come detto, valutata inconferente;

— gli stessi ricorrenti deducono che la finalità solutoria di debito scaduto sarebbe stata da essi dedotta in appello (senza in alcun modo specificare, tanto meno nell'osservanza degli oneri di specificità e autosufficienza imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., se tale eccezione era stata tempestivamente opposta anche in primo grado); ciò rende incensurabile la valutazione di inconferenza espressa in sentenza, alla luce del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «l'esenzione dalla revocatoria ordinaria, prevista per l'adempimento di un debito scaduto, integra un'eccezione in senso stretto, presupponendo l'allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio, sicché non incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice di merito che ometta l'esame di documenti prodotti ai sensi dell'art. 345, c.p.c., a sostegno dell'eccezione di cui all'art. 2901, comma 3, c.c., sollevata per la prima volta in grado di appello e, pertanto, preclusa» (Cass. n. 19963 del 12/07/2023; n. 16793 del 13/08/2015).

10. La memoria che, come detto, è stata depositata dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1, comma primo, cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell'esposto vaglio dei motivi

11. In conclusione, dunque, in accoglimento del solo secondo motivo di ricorso, assorbito il primo e rigettati o dichiarati inammissibili



i rimanenti, la sentenza impugnata va cassata, senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. nella sola parte in cui ha accolto l'appello di U.B.I. S.p.a., revocando nei confronti della stessa l'atto *de quo*.

12. Il regolamento delle spese segue il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, inammissibili il terzo e il sesto, rigetta gli altri. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da U.B.I. S.p.a., dichiara inefficace, nei confronti della stessa, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., l'atto pubblico di compravendita *de quo*. Condanna U.B.I. S.p.a. alla rifusione, in favore di Marcello e Anna, in proprio e quali legali rappresentanti della figlia minore Azzurra, nonché di

Susanna, delle spese del giudizio di appello, che liquida in € 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge; nonché al pagamento in favore dei medesimi delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 4.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.600 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente Purple SPV S.p.a., e per essa della procuratrice/mandataria Cerved Credit Management S.p.a.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 settembre 2023.

Il Presidente

(Luigi Alessandro Scarano)

